



LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE

composta dai Giudici

dott.	Anna DE CRISTOFARO	Presidente
dott.	Manuela VELOTTI	Consigliere
dott.	Michele GUERNELLI	Consigliere rel. est.

Nel procedimento iscritto al **n. 952/2019 del Ruolo Generale VG** promosso da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (avv. A.) -
reclamante
Nei confronti di:
FALLIMENTO BUSINESS & DEVELOPMENT SRL (avv. M. Pluchino)
SANTIAGO SRL (avv.) - **reclamati**

In punto a: reclamo ex art. 131 l.f. contro il decreto 9859/2019 del 27.9.2019 del Tribunale di Bologna di omologa del concordato fallimentare.

A scioglimento della riserva di cui all'odierna udienza pronuncia il seguente

DECRETO

1. **Con il decreto** in epigrafe il Tribunale ha rigettato l'opposizione all'omologa del concordato fallimentare del FALLIMENTO BUSINESS & DEVELOPMENT SRL (dichiarato il 19.12.2017) proposto da SANTIAGO SRL il 1.2.2019 offrendo euro 349.000 per gli immobili della fallita, valore incongruo secondo l'INPS.

Per il primo giudice l'INPS non era legittimata all'opposizione, non avendo depositato in cancelleria il proprio voto contrario ex art. 125 l.f. e comunque non aveva interesse ad opporsi, non avendo censurato eventuali irregolarità del procedimento o lesioni dei propri diritti, ma solo la minor convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, valutazione rimessa al voto dei creditori.

2.1. **L'INPS reclama**, e col primo motivo insiste per la propria legittimazione attiva, richiamando l'art. 129 2° co. l.f. che consente l'opposizione "anche da parte di qualsiasi altro interessato" oltre che ai creditori dissenzienti.

2.2. Col secondo osserva d'aver sollevato questione di irregolarità del procedimento, poiché la proposta (falcidiante i privilegiati ad eccezione di quelli ex art. 2751 bis n. 1. c.c.) non si era basata sul valore dei beni stimato da un professionista ex art. 67, 3° co. lett. d) l.f. designato dal tribunale ex art. 124 3° co. l.f., ma dalla CTU di una esecuzione immobiliare iniziata oltre due anni prima del fallimento. Questa aveva anche applicato criteri manifestamente erronei secondo gli stessi valori di base attribuiti, né il CTU era stato chiamato a chiarimenti come richiesto ex art. 129 5° co. l.f..

Ritiene quindi che era sindacabile il profilo della correttezza dell'informazione fornita ai creditori attraverso la relazione, ex Cass. 16738/2011, e quello della congruità (non della convenienza) della proposta ex Cass. 6904/2010 e 3327/2010.

Aggiunge – quanto all'interesse ad impugnare - che l'incremento della proposta avrebbe aumentato anche la propria percentuale di soddisfacimento.

3. **SANTIAGO SRL**, proponente assuntore del concordato fallimentare, **resiste**, rilevando che vi era stata nomina di professionista con regolare relazione ex art. 124 3° co. l.f. , e che la proposta prevedeva il subentro nella proprietà di tutti gli immobili; che vi era stato parere favorevole della curatrice e voto favorevole della maggioranza dei crediti; che l'INPS aveva fatto pervenire il suo dissenso alla PEC personale della curatrice e non in cancelleria; che fra gli "altri interessati" potevano comprendersi i creditori non avvisati, non quelli al corrente della proposta e non dissenzienti.

Nel merito rileva che la CTU dell'esecuzione immobiliare aveva ulteriormente ridotto i valori degli immobili, e che le valutazioni dell'INPS erano arbitrarie; che senza il concordato qualunque ricavato dalla vendita sarebbe andato al creditore ipotecario INTESA SAN PAOLO, e nulla all'INPS.

4. **Anche il FALLIMENTO resiste**, rilevando che solo l'Agenzia delle Entrate aveva espresso regolare dissenso per il proprio credito; che l'esecuzione immobiliare del fondiario era nel frattempo ripresa e prima vendita era a breve fissata con base d'asta ancora inferiore.



Insiste per la carenza di legittimazione attiva dell'INPS che non aveva fatto pervenire ritualmente il suo dissenso e non poteva ritenersi nel novero dei "qualunque interessati" ex art. 129 l.f. ma piuttosto fra i consenzienti, ex art. 128 l.f. e Cass. 25416/2016.

Ritiene inoltre l'INPS carente di interesse ad agire, poiché la proposta era comunque migliorativa rispetto alla liquidazione fallimentare, che nulla avrebbe lasciato ai creditori diversi dal fondiario anche utilizzando i valori proposti dall'INPS di circa 800.000 euro; l'alternativa essendo non fra la proposta avanzata ed una ipotetica migliorativa a valori di stima più elevati, ma fra la proposta e la concreta alternativa liquidatoria con prosecuzione della procedura, con svantaggio per la sua posizione sostanziale ex Cass. 22045/2016.

Nega vi siano state irregolarità formali, atteso che vi era stata rituale relazione del professionista ex artt. 125 e 67 l.f. che si era richiamato alla stima in sede di esecuzione immobiliare, anzi sollevando alcune perplessità per il rischio di ulteriori ribassi; afferma che il "valore di mercato" ex art. 124 l.f. andava comunque parametrato alla liquidazione fallimentare.

Ricorda che il CTU in sede esecutiva aveva proposto ulteriori ribassi per lo scarso interesse riscontrato, i gravami non cancellabili, la necessità di lavori di completamento; e che le valutazioni dell'INPS non erano in alcun modo supportate.

5. Il reclamo non può essere accolto.

5.1. Va premesso che pacificamente l'INPS non fece pervenire la sua dichiarazione di dissenso in cancelleria come richiesto dall'art. 125 2° co. l.f., il che la farebbe ritenere invalida ex Cass. 25416/2016, e dovrebbe far ritenere la creditrice "consenziente" ex art. 128 2° co. l.f., quindi non legittimata all'opposizione ex art. 129 2° co. l.f. .

E' inoltre dubbio che l'INPS possa rientrare nel novero dei "qualsiasi altri interessati" di cui alla norma da ultimo citata, che se può includere i creditori "*che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, o perché non convocati o, ancora, perché non ammessi al voto o, infine, perché astenuti*" (cfr. Cass. 13284/2012 e 2227/2017 per il concordato preventivo), difficilmente si può sostenere comprenda coloro che "si ritengono consenzienti" ex art. 128, 2° co. l.f..



5.2. Anche diversamente opinando (ritenendo cioè che l'INPS abbia espresso validamente il suo dissenso e/o che sia annoverabile fra gli "altri interessati"), l'impugnazione non è fondata.

Il perimetro della valutazione del tribunale in sede di omologa ex art. 129 l.f. è quello formale di verificare la regolarità della procedura e l'esito della votazione, e "*in presenza di opposizioni, un controllo di legalità più incisivo, dovendo esaminare e valutare i fatti costitutivi dedotti a sostegno della opposizione proposta*" (Cass. 3327/2010).

In concreto il primo aspetto formale deve ritenersi rispettato, poiché in atti risulta la relazione del professionista ex artt. 67 e 124, 3° co l.f. , che si è pronunciata motivatamente sulla stima degli immobili, a nulla rilevando che la stessa abbia fatto riferimento ad altra CTU svolta nella parallela esecuzione immobiliare promossa dal creditore fondiario.

Che poi la stima sia incongrua rispetto ai valori di mercato e che quindi non sia stata fornita una corretta informazione ai creditori non è esatto, poiché da un lato le censure dell'INPS si fondano in gran parte su valutazioni soggettive non supportate da adeguate evidenze, argomentazioni o valutazioni di esperti (che vada preso un valore anziché un altro all'interno di una forbice "di mercato"), e dall'altro perché dette censure non tengono conto del fatto che l'esito alternativo da considerare è quello del "ricavato in caso di liquidazione" (art. 124 3° co. cit.) ovvero "l'alternativa concretamente praticabile" ex art. 129 pen. co. l.f. .

Sotto questo profilo è evidente la correttezza della valutazione dell'esperto, laddove considera che gli immobili (*unico cespite* della procedura) in caso di prosecuzione del fallimento/esecuzione immobiliare sarebbero venduti al prezzo stimato dal CTU nell'esecuzione (anzi probabilmente ribassato, come da ultimo provvedimento del GE e revisione della stima), con considerazioni autonome e specifiche sull'ubicazione e sullo stato degli immobili stessi (p. 15 e ss. relazione).

5.3. Nel merito è inoltre corretta la conclusione delle parti resistenti per cui l'INPS, se anche creditore dissenziente di classe dissenziente (i privilegiati diversi dai lavoratori dipendenti declassati e con soddisfazione prevista al 10%: l'Agenzia delle Entrate ha espresso rituale - ed unico - voto contrario, e appare da sola maggioritaria nella sua classe a tenore dello stato passivo) che contesta la convenienza della proposta, non tiene conto del fatto che in caso di

“alternativa concretamente praticabile” (che è solo la liquidazione concorsuale, *rectius* l’esecuzione del fondiario) *tutto* l’attivo sarebbe comunque assorbito dal credito di 1,6 mln dell’ipotecario INTESA SAN PAOLO, considerate le spese di esecuzione in prededuzione e anche a “valore di mercato” solo allegato dall’INPS, ossia circa 800.000 euro complessivi (il “valore di mercato” stimato dal CTU dell’esecuzione immobiliare nel gennaio 2018 era di euro 498.000 con base d’asta di euro 349.000, con un successivo ribasso addirittura ad euro 262.000 come fissata dal GE il 16.9.2019 secondo l’integrazione di CTU del 28.6.2019).

Quindi l’INPS non avrebbe nulla se il fallimento proseguisse, mentre la proposta concordataria prevede invece il pagamento da parte di SANTIAGO SRL di euro 514.262,00 (superiore anche al “valore di mercato” stimato dal CTU nel gennaio 2018) con la corresponsione del 18,41% al creditore ipotecario, del 10% all’INPS per la parte privilegiata e del 2% per la parte *ab origine* chirografaria.

Le valutazioni che precedono appaiono del resto anche in linea con la stessa Cass. 16738/2011 citata dalla reclamante, per la quale

“In tema di concordato fallimentare, la valutazione dei cespiti costituenti l’attivo fallimentare, demandata al giudice in sede di omologazione, non ha ad oggetto l’accertamento della convenienza della proposta, ma il controllo in ordine alla legittimità della procedura, sotto il profilo dell’osservanza degli adempimenti prescritti e della correttezza dell’informazione fornita ai creditori attraverso la relazione giurata ed i pareri richiesti dall’art. 125 legge fall., nonché la verifica delle condizioni approvate, nei limiti imposti dalla finalità di assicurare un ragionevole equilibrio tra la soddisfazione delle pretese dei creditori e la salvaguardia dei diritti del debitore. Tale equilibrio non può ritenersi compromesso dalla mera inferiorità della stima compiuta dall’esperto rispetto a quella effettuata dal c.t.u., quando il giudice tenga conto delle effettive possibilità di realizzo del valore del compendio immobiliare in caso di vendita forzata, in ossequio al disposto dell’art. 124, terzo comma, legge fall., secondo il quale il valore di mercato dei cespiti o dei crediti acquisiti all’attivo costituisce null’altro che un riferimento ai fini della determinazione di quanto sarebbe possibile ricavare dalla vendita, utile a consentire ai creditori, in sede di approvazione del concordato, e al giudice, in sede di omologazione, una valutazione in ordine alle possibilità di soddisfazione dei crediti.”

6. Assorbita ogni altra questione, al rigetto del reclamo deve seguire, come per il primo grado, la condanna nelle spese secondo soccombenza, liquidate in dispositivo .

Sussistono i presupposti per il raddoppio del CU.



P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

Condanna l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE al pagamento delle spese di lite del grado nei confronti del FALLIMENTO BUSINESS & DEVELOPMENT SRL e di SANTIAGO SRL, liquidate per ciascuna in euro 1.500 di compensi, oltre spese generali 15%, CP ed IVA se dovuta.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del CU ex art. 13 c. 1 quater TU 115/2002 per il reclamante ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE .

Bologna, 10.1.2020

Il Consigliere rel. est.



Il Presidente

Il FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vincenzo La Frazia

